



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

La Rettrice

Anno 2023

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull'autonomia universitaria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" ed in particolare gli artt. 18 e 24, comma 6;

VISTO il D.Lgs. 29 marzo, 2012, n. 49 che detta la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 di rideterminazione dei settori concorsuali;

VISTO il Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso, emanato con decreto rettorale n. 1796 del 20 dicembre 2018;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettoriale n. 1680 del 30 novembre 2018, in vigore dal 2 gennaio 2019;

VISTO il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ordinari e associati*", emanato con Decreto Rettoriale n. 343 del 7 aprile 2023;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 8-quinquies del D.L. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n.14, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'attivazione delle procedure valutative previste dall'art. 24 comma 6 della Legge 240/2010;

PRESO ATTO delle determinazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 e 31 marzo 2023 in ordine all'approvazione della programmazione triennale del personale docente e ricercatore dei Dipartimenti;

VISTE le delibere dei Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione (DINFO), Scienze Politiche e Sociali (DSPS), Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali



(DAGRI) contenenti le indicazioni in merito alla programmazione dei posti e all'attivazione delle procedure valutative per professore Associato ex art. 24 comma 6 legge 240/2010;

PRESO ATTO delle determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 18 e 26 luglio 2023 in ordine all'attivazione delle procedure valutative per professore Associato ex art. 24 comma 6 legge 240/2010;

DECRETA

Articolo 1

Indizione procedure valutative

Sono indette le procedure valutative per la copertura di **tre posti di professore Associato**, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, e del "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati*", per i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati¹:

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione: un posto

Settore Concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni

Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue:

Tipologia dell'impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito del settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della procedura, in base alle esigenze del Dipartimento e del settore scientifico disciplinare ING-INF/03. In particolare, il professore dovrà svolgere attività di ricerca nel campo delle comunicazioni wireless e reti di sensori;

Tipologia dell'impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ambito del settore concorsuale e scientifico disciplinare oggetto della procedura, in base alle esigenze del Dipartimento e del settore scientifico disciplinare ING-INF/03; le attività didattiche consisteranno nello svolgimento di corsi attraverso didattica frontale, esercitazioni e seminari di integrazione, attività nel laboratorio didattico, e nella partecipazione a commissioni di esame, in attività di tutoring agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: 12

¹ per la declaratoria della rideterminazione dei settori si rinvia al [D.M. 30 ottobre 2015, n.855](#)



Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: un posto

Settore Concorsuale 14/A2 Scienza Politica

Settore Scientifico Disciplinare SPS/04 Scienza Politica

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue:

Tipologia dell'impegno scientifico: nell'ambito delle tematiche della declaratoria del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, l'attività di ricerca dovrà riguardare principalmente la Politica comparata.

Tipologia dell'impegno didattico: attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nel settore scientifico disciplinare SPS/04, principalmente nel sotto-ambito della Politica comparata, nei corsi di laurea triennali e magistrali afferenti alla Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", di dottorato di ricerca e post laurea afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e di cui il dipartimento è partner.

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare da parte del candidato: **12**

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali: un posto

Settore Concorsuale 07/B1 Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofroricoli

Settore Scientifico Disciplinare AGR/04 Orticoltura e Floricoltura

Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono declinate come segue:

Tipologia dell'impegno scientifico: il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito di progetti di rilevante interesse scientifico per le tematiche del settore disciplinare AGR/04. Il professore dovrà occuparsi di ricerche inerenti alla biologia ed eco-fisiologia delle colture da orto, ornamentali e da fiore, ivi comprese le colture protette e senza suolo, il vivaismo e la produzione delle sementi, le tecniche di coltivazione di specie da orto, da fiore, ornamentali, aromatiche.

Tipologia dell'impegno didattico: il professore dovrà svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito di discipline afferenti al settore scientifico disciplinare AGR/04 nei corsi di laurea triennale e magistrale e Master. In particolare, dovrà tenere corsi in cui saranno trattati sia gli aspetti teorici che pratici, relativi alla biologia ed eco-fisiologia e alle tecniche di coltivazione di specie da orto, da fiore, ornamentali. Il professore dovrà svolgere attività di relatore per tesi di laurea triennale e magistrale e attività di docente guida in ambito di dottorati;

Numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte del candidato: **12**

Articolo 2



Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. La partecipazione alla procedura è riservata ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
2. Non sono ammessi alla valutazione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento per il quale è bandito il posto, oppure con la Rettrice, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, **pena l'esclusione**.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con motivato decreto della Rettrice, su proposta del responsabile del procedimento, ed è comunicata all'interessato. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta la Rettrice si esprime nel termine di quindici giorni.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere inviata tramite l'applicativo informatico disponibile all'indirizzo web <https://sol.unifi.it/pao/> seguendo le istruzioni ivi specificate.
2. La domanda di ammissione e tutti i suoi allegati sono dichiarati dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3. Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all'applicativo previa autenticazione.
4. L'autenticazione deve avvenire necessariamente tramite login con Identità Digitale SPID oppure CIE.
5. Per i soli cittadini stranieri residenti all'estero, è possibile autenticarsi previa registrazione da effettuare al primo accesso, cliccando su "registrazione nuovo utente" e compilando i campi richiesti.
6. L'applicativo informatico richiede obbligatoriamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica ai fini della registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti.
7. L'invio telematico della domanda dovrà essere effettuato perentoriamente entro **le ore 13 (ora italiana, attestata dal server dell'Università di Firenze) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo, pena l'esclusione.**



8. Le domande pervenute con modalità diverse non saranno ritenute ammissibili e i candidati non saranno ammessi alla procedura.
9. Prima dell'invio definitivo della domanda e comunque entro la scadenza del termine di presentazione della stessa, il sistema consente al candidato il salvataggio della stessa in modalità *bozza* con la possibilità di apportare eventuali modifiche e integrazioni. Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si rendano necessarie eventuali modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova domanda. Tale operazione dovrà effettuarsi comunque entro la data di scadenza del bando, e precisamente entro le ore 13 (ora italiana, attestata dal server dell'Università di Firenze) del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo, pena l'esclusione
10. Il ricevimento della domanda è attestato dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente trasmessa via e-mail all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema impedisce ogni ulteriore inserimento/modifica dei dati e l'invio della domanda.
11. Si fa presente che la procedura online resterà attiva anche durante i giorni di chiusura dell'Ateneo.
12. I titoli e le pubblicazioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; non saranno pertanto ammesse, da parte del candidato, integrazioni di alcun genere successivamente alla scadenza dei termini.
13. Per eventuali comunicazioni ai candidati, l'Amministrazione utilizzerà unicamente l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
14. I candidati **potranno utilizzare la casella di posta elettronica reclutamentodocenti@unifi.it** per qualsiasi comunicazione riguardante la procedura.
15. Per informazioni di carattere **tecnico/informatico** i candidati dovranno rivolgersi al servizio di assistenza tecnica utilizzando la casella di posta elettronica online.help@unifi.it.
16. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della ~~discussione~~ eventuali prova didattica e prova di lingua.
17. I candidati devono allegare alla domanda:
 - a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, in formato pdf;
 - b) elenco completo delle pubblicazioni, in formato pdf
 - c) elenco delle pubblicazioni presentate, in formato pdf;
 - d) pubblicazioni scientifiche **nel numero massimo previsto per il settore di interesse** in formato pdf;



- e) copia di un documento di identità personale in corso di validità;
 - f) copia del codice fiscale.
18. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di ISSN o ISBN. Le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
 19. Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. E' pertanto necessario, pena l'impossibilità di valutazione delle singole pubblicazioni da parte della Commissione, indicare esplicitamente il codice ISSN/ISBN/ISMN di ciascuna pubblicazione, a meno che non sia già presente nell'intestazione/testo della pubblicazione stessa.
 20. Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.
 21. **Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.**
 22. Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente bando per ciascun settore concorsuale, la Commissione escluderà quelle meno recenti sino a rientrare nel numero previsto.
 23. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
 24. A richiesta dell'amministrazione, il candidato dovrà fornire idonea documentazione comprovante le dichiarazioni che fanno riferimento a titoli, attività e contratti presso enti stranieri.
 25. Il candidato che rilasci dichiarazioni mendaci è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 26. Il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
 27. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e



corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

28. I nominativi dei candidati ammessi alla procedura saranno affissi sul [sito di Ateneo](#) a seguito della pubblicazione dei criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni.

Articolo 4 **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto della Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre professori ordinari. La delibera è adottata a maggioranza assoluta nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati. La Commissione è individuata secondo le modalità indicate nei commi successivi del presente articolo.
2. Un componente è designato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra professori ordinari afferenti al settore concorsuale posto a bando; i restanti componenti sono sorteggiati rispettivamente da due terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato e composte da professori ordinari non appartenenti all'Università degli Studi di Firenze.
3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno o più commissari, per la sostituzione si procede con sorteggio fra i restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. Quando il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di più posti della medesima fascia nel medesimo settore concorsuale, l'Ateneo procede alla nomina di commissioni completamente diverse per ciascuna procedura di reclutamento.
4. La Commissione è composta da professori ordinari afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Quando la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge al macrosettore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Quando nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la Commissione è composta, ove possibile, da almeno un commissario per ogni settore.
5. Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori ordinari che non abbiano ottenuto valutazione negativa e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti debbono acquisire le relative dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28



dicembre 2000, n. 445 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto previsto dall'articolo 71 del medesimo decreto.

6. I componenti sottoposti a sorteggio possono provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartengano a un ruolo equivalente a quello di professore ordinario e abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
7. Ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE di cui all'articolo 1, comma 1, del [Regolamento di Ateneo](#), nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
8. La Commissione accerta le competenze linguistiche eventualmente previste dal bando.
9. Il decreto di nomina è pubblicato sull'[Albo ufficiale](#) e sul [sito di Ateneo](#). Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della Commissione da parte di candidati devono essere presentate alla Rettrice nel termine perentorio di trenta giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsiderazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di riconsiderazione è data notizia agli altri candidati che entro dieci giorni possono presentare eventuali deduzioni. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le norme relative alla protezione dei dati personali trattando tutti i dati della procedura secondo le linee guida dell'Ateneo.
11. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia o le dimissioni di uno o più commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione della Rettrice. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 5 **Attività della Commissione**

1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione designano al proprio interno il Presidente e il Segretario e dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro.
2. Nella medesima riunione la Commissione, preso atto dei punteggi di cui all'articolo 3 del [Regolamento di Ateneo](#) e di quanto stabilito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del medesimo [Regolamento](#), definisce il dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire e,



nel caso di procedure implicanti attività assistenziali, definisce, altresì, esplicitamente la ripartizione dei 20 punti tra le attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e l'attività assistenziale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, commi 3 e 4, del presente bando.

3. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul [sito di Ateneo](#) unitamente all'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
4. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interessi tra di loro e i candidati.
5. È previsto lo svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore Associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani.
6. Per la prova didattica, ove prevista, la Commissione predispone un numero di buste pari al numero dei candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due, al fine di dare a ciascun candidato la possibilità di estrarre tra almeno tre buste diverse. Ciascuna busta contiene tre tracce inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, in seduta pubblica, tramite sorteggio viene individuato l'ordine di estrazione delle buste da parte dei candidati. Ogni candidato, nell'ordine individuato, estrae a sorte una busta e sceglie una delle tre tracce ivi contenute. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati. Il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica comporta l'attribuzione di 15 punti come stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del presente bando.
7. Le date e gli orari delle convocazioni per la scelta dell'argomento della prova didattica, lo svolgimento della prova didattica e l'accertamento delle competenze linguistiche, se previste, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, sono pubblicati sul [sito di Ateneo](#) con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati.
8. Le informazioni inerenti la presente procedura e pubblicate sul [sito di Ateneo](#) hanno valore di notifica per tutti i candidati, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
9. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente automobilistica, tessera di riconoscimento rilasciata dall'Università.



10. I candidati assenti nei giorni previsti per l'eventuale prova didattica e/o per l'eventuale verifica della competenza linguistica saranno considerati rinunciari.
11. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare. Il candidato vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100.
12. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere alla Rettrice una proroga. La Rettrice, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, la Rettrice con provvedimento motivato avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

Articolo 6

Modalità telematiche per le sedute della Commissione e per lo svolgimento delle prove

1. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano il rispetto del principio di collegialità. Per l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche e per l'eventuale estrazione dell'argomento e del successivo svolgimento della prova didattica in forma orale, la Commissione può scegliere alternativamente la forma telematica ovvero in presenza. In quest'ultimo caso fino a due commissari possono comunque collegarsi con modalità telematiche.
2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo si svolgano in modalità telematica, deve essere assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;
 - b) la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
 - c) la pubblicità della discussione;
 - d) la garanzia di certa identificazione dei commissari e dei candidati.
3. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta è vietato effettuare fotografie o registrazioni, anche parziali.
4. L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video durante la seduta deve in ogni caso consentire:



- a) la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta, in modo da garantire che questi non utilizzi strumenti di ausilio né si avvalga del supporto di altre persone;
 - b) la verifica della corretta identità del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione, almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata sul [sito di Ateneo](#).
5. I membri della Commissione giudicatrice partecipano alla seduta utilizzando, di norma, propri dispositivi telematici. Fino all'identificazione di una specifica procedura informatica da parte dell'Ateneo, spetta alla Commissione l'individuazione della piattaforma da utilizzare per il collegamento telematico e l'invio ai candidati del relativo invito (*link*) per la partecipazione.
 6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle relative operazioni.
 7. Quando per motivi tecnici uno dei membri della Commissione o uno dei candidati durante le riunioni e le prove non siano in grado di partecipare o di proseguire la partecipazione, la seduta è sospesa ed è ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale della seduta.
 8. L'Università degli Studi di Firenze è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
 9. Il candidato che risulti assente nei giorni e negli orari stabiliti per le prove in modalità telematica, oppure che si colleghi con un ritardo di oltre quindici minuti rispetto all'orario di convocazione, è considerato rinunciatario.

Articolo 7 **Definizione dei punteggi**

1. I punteggi, espressi in centesimi, da attribuire a ciascun candidato, sono i seguenti:
 - a) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo 40;
 - b) attività didattica:
 - per il possesso dei requisiti utili al fine dell'esonero dalla prova didattica secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, del presente bando o, in alternativa, per il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica di cui al comma 6 del medesimo articolo del presente bando: 15 punti;
 - per l'attività didattica ulteriore rispetto a quella utile al fine dell'esonero dalla prova didattica di cui al comma precedente: punteggio massimo 10;



- c) titoli e curriculum comprensivo di attività di ricerca e produzione scientifica complessiva: punteggio massimo 35 con il dettaglio di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le attività inquadrabili nel curriculum, di cui alla lettera c) del precedente comma, sono le seguenti:
- I. attività scientifica;
 - II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale;
 - III. attività assistenziale.
3. Nel caso di procedure relative a posti per i quali non sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti a ciascun candidato i seguenti punteggi espressi in centesimi:
- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla lettera a) del precedente comma 1: punteggio massimo 25;
 - II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale: punteggio massimo 10.
4. Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti i seguenti punteggi espressi in centesimi:
- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla precedente lettera a): punteggio massimo 15;
 - II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e attività assistenziale: punteggio massimo 20.

Articolo 8

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività scientifica

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono considerate le pubblicazioni di cui alla normativa relativa alla valutazione della qualità della ricerca.
2. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione deve tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - a. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b. attività di terza missione e conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - c. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;



- d. consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio;
 - e. ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e di quanto previsto alla lettera d) del precedente comma del presente articolo è svolta sulla base degli ulteriori seguenti elementi:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;
 - b) congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato da uno o più settori scientifico-disciplinari indicati nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione si avvale anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Articolo 9

Criteria di valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando, e in subordine anche col relativo macrosettore, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Articolo 10



Criteria di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livelli di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale

1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale sono considerati la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia e specificità.

Articolo 11

Criteria di valutazione dell'attività assistenziale in ambito sanitario

1. Per i posti in cui sono previste le attività assistenziali in ambito sanitario, la valutazione delle stesse è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.

Articolo 12

Approvazione degli atti e conclusione del procedimento

1. Al termine della procedura la Commissione consegna gli atti alla Rettrice che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento, da pubblicare sull'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito di Ateneo](#).
2. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, la Rettrice rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.
3. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli stessi, mediante pubblicazione nel [sito dell'Ateneo](#).

Articolo 13

Unità amministrativa e responsabile del procedimento

1. L'unità amministrativa di riferimento è l'Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore", il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Eva Furini, indirizzo e-mail: reclutamentodocenti@unifi.it; per informazioni è possibile contattare anche i seguenti numeri telefonici: 0552757/223-224-339-220.

Articolo 14

Proposta di chiamata e nomina in ruolo

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'[Albo Ufficiale di Ateneo](#), fatta



salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte della Rettrice in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dalla Rettrice ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, la Rettrice assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.
5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento della Rettrice.
7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con la Rettrice, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 15

Diritti, doveri e trattamento economico e previdenziale

1. I diritti ed i doveri del docente sono quelli previsti dalle disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Il trattamento economico e previdenziale è quello spettante ai professori Associati previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Articolo 16

Trattamento dei dati

1. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (*Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale*) l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento,



provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, Firenze, Via G. La Pira n. 4, tel. 0552757667 e-mail: privacy@adm.unifi.it.
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf

Articolo 17 Pubblicità

1. L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando è pubblicato sull'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito di Ateneo](#). Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 18 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di procedure concorsuali, purché applicabili.
2. Ferma restando l'immediata impugnabilità in sede giurisdizionale del presente bando e degli atti connessi e/o consequenziali, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il silenzio, all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia ommesso di provvedere. Il reclamo deve essere presentato, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci